



COMUNE DI SAN FRATELLO
Provincia di Messina

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 46 Del Reg. Data 08.09.2014	Oggetto: Interrogazione nota prot. n. 5306 del 19.06.2014 –Nomina a titolo gratuito esperti del Sindaco.
---	---

L'anno duemilaquattordici il giorno **otto** del mese di **settembre** alle ore **16.30** e segg. nella sala delle adunanze consiliari, del comune suddetto, in sessione urgente di inizio.

Alla convocazione in sessione urgente che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	CONSIGLIERE	PRESENZA
1	LIUZZO VITTORIA	PRESENTE
2	CARROCCETTO CIRO	PRESENTE
3	BOSCO BETTINO	PRESENTE
4	CARDALI FORTUNATA	PRESENTE
5	CARRINI ANTONELLA	PRESENTE
6	FOTI BENEDETTO	PRESENTE
7	VIENI ROSALIA	ASSENTE
8	RUBINO BENEDETTO	PRESENTE
9	ZIINO FILADELFIO	ASSENTE
10	SCIANO' ANTONINO	PRESENTE
11	MANCUSO MARIAROSA	PRESENTE
12	SAVIO ANTONIO	PRESENTE
13	REGALBUTO PINA	PRESENTE
14	REALE BENEDETTO	PRESENTE
15	CARROCCETTO FELICIA	PRESENTE

Consiglieri:	Assegnati: 15 In carica : 15	Presenti: 13 Assenti : 2
--------------	---------------------------------	-----------------------------

Presiede il Sig.na Liuzzo Vittoria, in qualità di Presidente.

Partecipa il Segretario Comunale Stancampiano dott.ssa Carmela

La seduta è pubblica. Nomina scrutatori i Signori :

E' presente il Sindaco

Si passa alla trattazione dell'argomento iscritto al quarto punto dell'ordine del giorno, ad oggetto: "Interrogazione nota prot. n. 5306 del 19.06.2014 -Nomina a titolo gratuito esperti del Sindaco";

Il Presidente del Consiglio, stante l'assenza degli esperti nominati dal Sindaco, che erano stati invitati, propone il rinvio dell'argomento;

Viene posta ai voti la proposta del Presidente di non trattare l'argomento che, ottenendo il seguente risultato:

n. 6 voti favorevoli

n. 7 voti contrari (Bosco, Scianò, Savio, Reale, Mancuso, Regalbutto, Carroccetto Felicia)

espressi in forma palese, per alzata e seduta,

viene respinta, conseguentemente, si passa alla trattazione dell'argomento sopra descritto;

Il Responsabile dell'Area Amministrativa, su richiesta del Presidente, dà lettura dell'interrogazione e della relativa risposta da parte del Sindaco;

Si allontana dall'aula il Consigliere Foti- **Presenti 12 consiglieri**

Il Consigliere Mancuso riferisce che, prima di presentare l'interrogazione, il gruppo si è opportunamente documentato;

Il Consigliere Bosco rileva, nella scelta arbitraria degli esperti, una mancanza di integrità morale; a seguito della nomina degli esperti a titolo gratuito, si potrebbe instaurare un contenzioso, perché gli stessi, nel tempo, potrebbero chiedere dei rimborsi di spesa, poi, la determina di nomina, quale esperto del Sindaco, dell'Ing. Giuseppe Fulia, firmata dal Vice Sindaco, a seguito della trasmissione da parte del professionista all'Amministrazione Comunale del curriculum vitae, è un atto ipocrita;

Il Consigliere Savio dichiara di volersi limitare al solo aspetto di fatto ed esaminare la questione prettamente sotto l'aspetto amministrativo, manifestando le proprie perplessità di fronte alla nomina di un esperto a titolo gratuito al quale, però, nello stesso tempo, vengono affidati incarichi onerosi da parte di privati; riporta un episodio, al quale ha assistito il 1° settembre u.s., in occasione dell'indizione di un tavolo tecnico ristretto alla presenza dell'Ing. Cafiso della Protezione Civile, ove era presente anche un cittadino e l'esperto del Sindaco tecnico di quel cittadino, si è creata una situazione ambigua e dal punto di vista della trasparenza non si sa bene se quello era tecnico dell'istante o esperto del Sindaco, in quella sede gli interessi erano confliggenti, esiste un verbale per verificare in quale veste il professionista si trovasse; tutto ciò va aldilà di quell'alone di trasparenza e imparzialità tanto decantate da questa Amministrazione;

Il Sindaco risponde al Consigliere Bosco, ricordando che, l'Ing. Fulia è stato nominato esperto per completare l'iter intrapreso nell'ambito dei rapporti con la Protezione Civile in ordine alle problematiche connesse alla frana, e che, una volta completato l'iter, si sarebbe dimesso, contrariamente a quanto avrebbe fatto il tecnico da lui proposto;

Il Consigliere Bosco chiede, infine, i motivi della scelta e perché si stia parlando di moralità, precisa che i firmatari dell'interrogazione si sono informati in ordine alle modalità di scelta degli esperti, è un dato di fatto che tutte le amministrazioni si avvalgono della collaborazione di esperti e comunque il nostro Ente ha in atto un contenzioso proprio per la nomina di un esperto;

Il Consigliere Savio precisa di non avere alcun rilievo da fare sull'Ing. Fulia sotto il profilo professionale, ma solo in termini di trasparenza, nutre perplessità per il fatto che sia stato nominato il fratello del Sindaco con provvedimento del Vice Sindaco e con curriculum indirizzato all'Amministrazione;

Il Consigliere Carroccetto **Ciro** precisa che si è voluto contestare la forma, ma non si è errato nella sostanza e, tanto meno, si può parlare di comportamenti immorali e che gli esperti nominati dal Sindaco stanno facendo sacrifici enormi per aiutare questa collettività;

Il Consigliere Savio ribadisce che quanto sollevato sulla nomina dell'esperto Ing. Fulia, riguardava prettamente l'aspetto amministrativo e non professionale.

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione ai sensi e per gli effetti dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Liuzzo Vittoria

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ssa Stancampiano Carmela

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Dott. ssa Mancuso Mariarosa

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line istituito sul sito informatico istituzionale dell'Ente (art. 32 legge n. 69/2009 e art. 12 L.R. n. 5/2011) il giorno _____ per rimanerci per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1).

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Stancampiano Carmela

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ come previsto dall'art. 11:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 12, comma 1, L.R. n. 44/1991);
- Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi :
 - dell'art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991;
 - Art. 16 L.R. n. 44/1991

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Stancampiano Carmela

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla residenza Municipale li _____

Il Segretario Comunale

18/06/2014

5306

→ Al Sig. Sindaco del Comune di San Fratello

E.p.c. Al Presidente del Consiglio Comunale

Risposta

Oggetto: Interrogazione nomina, a titolo gratuito, esperti del Sindaco

Con la presente i sottoscritti Consiglieri Comunali nell'espletamento del mandato elettivo

VISTO

- art. 41 Statuto del Comune di San Fratello;
- art. 14 L.R. 26 agosto 1992 n.7 e ss.mm.ii;
- Determina sindacale n. 20 del 09/12/2013 con la quale si conferiva incarico di esperto del Sindaco a titolo gratuito all'Avv. Ferdinando Croce del foro di Messina, via F. Faranda, 24 (St. Prof. Avv. Aldo Tigano);
- Determina sindacale n. 22 del 09/12/2013 con la quale si conferiva incarico di esperto del Sindaco a titolo gratuito al Dott. Ing. Giuseppe Carmine Fulia;
- Determina sindacale n. 23 del 09/12/2013 con la quale si conferiva incarico di esperto del Sindaco a titolo gratuito al Sig. Benedetto Triolo.

PRESO ATTO

- Che il Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato ad esperti estranei all'amministrazione comunale;
- Che la Pubblica Amministrazione per la soluzione di specifici problemi può ottenere dei vantaggi concreti ricorrendo alla nomina del "consulente/esperto" per le caratteristiche proprie di tale istituto, quali ad esempio la possibilità di disciplinare in modo "elastico" il rapporto professionale.

CONSIDERATO che il Sindaco del Comune di San Fratello con le su menzionate determine ha nominato consulenti /esperti che a prescindere del nomen juris comunque utilizzato, in quanto ricomprese fra nomine di professionisti esterni effettuate dalle pubbliche amministrazioni, indicate dall'art. 1 co. 2 del D.Lgs. n.165/01, quale regola generale, sono soggette alla disciplina dettata dall'art. 7 dello stesso decreto legislativo e pertanto gli incarichi di "esperto" previsti dall'art. 14 della L.R. n.7 del 18/8/92 rientrano nell'ambito della disciplina generale dettata dall'art. 7 del D. Lgs n.165/01 (circ. Min. Funz. Pubbl. n. 2/2008)

ATTESO che la P.A., per pervenire ad una corretta individuazione del consulente, prima di conferire l'incarico deve procedere:

- a) ad approvare un regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi, in conformità a quanto previsto dalla direttiva della F. Pubblica dell'11.3.2008 e dalla delib. N. 25/2010 della Corte dei Conti;
- b) a deliberare l'indizione di apposito avviso pubblico, motivandone la necessità specificando, in particolare, la carenza di idonee professionalità nell'ambito dell'ente/ azienda pubblica;
- c) a pubblicare il relativo avviso pubblico, con l'indizione di tutti i requisiti di ammissione e le modalità di valutazione dei titoli;
- d) a procedere alla valutazione comparativa dei curricula dei candidati;

- e) a procedere alla stipula del contratto di lavoro autonomo con l'indicazione di tutti gli elementi previsto dall'art. 7 del D.Lgs n. 165/2001 con atto di data certa;
- f) a trasmettere l'atto alla Corte dei Conti come specificato dalla circ. 17/2005 e dalla delib. Corte dei Conti 17/2005 (che prevede anche la trasmissione degli atti di conferimento degli incarichi da parte dei Sindaci dei Comuni in base all'art. 14 della L.R. n.7 del 26 agosto 1992).

RITENUTO

-che nonostante la legge, cd. **sulla Trasparenza** preveda l'obbligo di pubblicare l'elenco delle consulenze sul sito comunale la sezione in questione opportunamente e casualmente non risulta essere dotata di tali elenchi;

-che tale comportamento non è esente da Vizi in quanto non è assolutamente corrispondente al vero la circostanza che essendo a titolo gratuito tali nomine non soggiacciono ai vincoli di legge.

CONSIDERATO che la materia, delle nomine di consulenti/ esperti, di cui pare il comune di San Fratello stia facendo un uso distorto, risulta regolamentata da un novero di norme dal cui combinato disposto di norme/direttive/delibere di seguito riportate devono rilevarsi, quali sono i presupposti giuridici per il corretto conferimento degli incarichi di che trattasi. Ovvero:

-L. n. 142 dell'8.6.1990 (art. 55 c. 5);

-L.R. n. 44 del 3.12.1991 (art. 13);

-L.R. n. 7 del 18/8/1992;

-L.R. n. 19/1997;

-D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. (art. 246);

-D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i. (art. 7 e art. 53);

-L. n. 311/2004;

-L. n. 244 del 24.12.2007;

-Leggi finanziarie tempo per tempo vigenti che stabiliscono i tetti di spesa che non possono essere superati dalle singole amministrazioni;

Nonché in fase applicativa dalle Circolari:

-n. 19 del 17.7.2003 dell'Assessorato Regionale Bilancio e Finanze;

-n. 17/2005 (trasmessa alle singole PP.AA. con nota n. 6170 del 23.12.2005) dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali;

-n. 5/2006 del 21.12.2006 Funzione Pubblica;

-n. 2/2008 dell'11.3.2008 della Funzione Pubblica; con il supporto delle Delibere:

-n. 17/2005 della Corte dei Conti sezione controllo per la Regione Siciliana;

-Linee di indirizzo alla L. n. 311/2004 emanate dalla Corte dei Conti a sez. riun. nell'adunanza del 15.2.2005;

-n. 25 del 19.11.2010 Corte dei Conti sez. centrale di controllo.

In ultimo poiché la sovrapposizione di norme e direttive in materia di consulenza ha, tra l'altro, reso difficile l'individuazione della natura giuridica di tali incarichi, a diradare i dubbi è intervenuta, la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008, la quale ha chiarito che l'art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i. prevede comunque una ipotesi di lavoro autonomo, stabilendo fra l'altro le ipotesi previste e includendo anche gli incarichi di "esperto" previsti dall'art. 14 della L.R. n. 7 del 18/8/92; Regolamentando:

-il numero massimo degli esperti nominabili da ogni ente locale;

-il possesso di documentata professionalità in capo al soggetto da nominare (si segnala a tal proposito che l'art. 3 lett. b della L.R. n. 19/97, individua espressamente quali sono i requisiti che il nominato deve necessariamente possedere);

-le modalità di determinazione del compenso da corrispondere (pari a quello globale previsto per i dipendenti in possesso della seconda qualifica dirigenziale);

-gli obiettivi specifici da perseguire.

Peraltro essendo il D.Lgs. n. 165/2001 cronologicamente posteriore alla L.R. n. 7/1992, non vi è dubbio che per la nomina, i requisiti indicati da quest'ultima vanno integrati con quelli richiesti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001. A tal proposito, è opportuno evidenziare che anche l'incarico di esperto secondo la sentenza Corte dei Conti dell'11.7.2008 n. 3338/2008 sez. giurisdizionale per la Regione Siciliana non può riguardare atti che possono essere posti in essere dalle strutture burocratiche o dagli amministratori dell'ente.

In presenza dei vincoli finanziari, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fin qui elencati, nel Comune di San Fratello si è ingenerata la prassi di conferire incarichi di consulenza e/o di esperto "gratuiti", ritenendo forse che ciò li esonerasse dal seguire le norme sopra indicate.

In realtà, tali incarichi appaiono illegittimi, in quanto:

- a. le norme sulla scelta vanno comunque applicate dalla P.A. in mancanza di una norma del legislatore che preveda il contrario;
- b. i codici di deontologia professionale, di norma, prevedono che i professionisti non possono effettuare prestazioni professionali per compensi inferiori ai minimi tariffari, configurandosi diversamente illegittima concorrenza.

È facile dunque dedurre che il ricorso alla consulenza gratuita possa essere configurabile come un tentativo di aggirare le norme sulla contabilità pubblica e quelle che (in ossequio ai principi di imparzialità, buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione), stabiliscono le procedure da seguire per l'individuazione del soggetto da nominare.

A rafforzare tale tesi è intervenuta la Corte dei Conti della Regione Calabria (sez. controllo in sede consultiva deliberazione n. 395 del 2.8.2010 che ha dichiarato inammissibile la nomina di personale all'ufficio staff con riconoscimento del solo rimborso delle spese sostenute e con esclusione di qualsiasi compenso per l'attività svolta, perché incompatibile con l'art. 90 del T.U.E.L. (il quale

dispone che al personale assunto con contratto di lavoro a t.d. si applichi il C.C.N.L. del personale degli enti locali) definendo tale norma imperativa e inderogabile.

Questo parere, pur riferendosi a personale assunto con contratto a lavoro subordinato, fissa tuttavia il principio secondo il quale quando la norma prevede il metodo di calcolo del compenso da corrispondere non è derogabile da parte della P.A..

Ne discende a nostro avviso palesemente che, ove la legge espressamente preveda il compenso da riconoscere ai consulenti/esperti, in applicazione del principio prima citato, è illegittimo l'incarico loro conferito gratuitamente.

Stante quanto fin qui segnalato

INTERROGANO

La Sig. Vostra per sapere:

- Se le nomine ai su menzionati esperti siano state fatte nel rispetto delle norme di legge, osservando requisiti, trasparenza e imparzialità nella scelta dei candidati;
- Nel caso di eventuali rimborsi spese, costituendo un costo per l'Ente, come si intende procedere a tal riguardo.

In merito a ciò, corre l'obbligo ricordare che se tale evenienza dovesse verificarsi, l'Ente dovrà attivarsi per garantire adeguata copertura finanziaria. Pertanto, gli atti di nomina dei su menzionati esperti avrebbero dovuto essere muniti di apposita copertura finanziaria (come chiarito dalla circolare dell'ass.reg. al bilancio n. 19/2003); infatti, in presenza di norme di legge che definiscano l'ammontare del compenso da pagare, è facile prevedere un futuro contenzioso, con la formazione di un debito fuori bilancio;

Si chiede, altresì, di accertare l'ipotesi di illegittimità segnalate e/o comunque rinvenibili e di procedere alla revoca in autotutela degli esperti nominati.

Per quanto su esposto si richiede risposta scritta.

Al Presidente del Consiglio comunale, Sig.na Vittoria Liuzzo, si chiede la trattazione dell'argomento in oggetto alla prima seduta utile del Consiglio Comunale.

San Fratello, 18/06/2014

I Consiglieri Comunali

[Firma]
[Firma]
[Firma]
F.TO REALE BENEDETTO
F.TO REGALBUTO PINA
F.TO MANCUSO MARIA ROSA



COMUNE DI SAN FRATELLO
(Provincia Regionale di Messina)

C.A.P. 98075 - Tel. 0941/794030 - Fax. 0941/799714 - Cod. Fisc. 84000410831

UFFICIO DEL SINDACO

Prot. n. 65P1 DEL 22/07/14
Ai Sigg. Consiglieri

Antonio Savio
Antonino Scianò
Felicia Carrocetto
Benedetto Reale
Mariarosa Mancuso
Pina Regalbuto
Bettino Bosco

→ Al Presidente del Consiglio
Vittoria Liuzzo

e p. c.

Al Segretario Comunale
SEDE

Oggetto: risposta scritta a interrogazione prot. n. 5306 del 19 giugno 2014.

Con la presente nota si intende fornire compiuta risposta all'interrogazione avente ad oggetto "nomina, a titolo gratuito, esperti del Sindaco", indirizzata al Sindaco e al Presidente del Consiglio e acquisita al protocollo dell'Ente al n. 5306 del 18 giugno 2014, con la quale alcuni Consiglieri comunali hanno chiesto di sapere "se le nomine ai su menzionati esperti siano state fatte nel rispetto delle norme di legge, osservando requisiti, trasparenza e imparzialità nella scelta dei candidati; nel caso di eventuali rimborsi spese, costituendo un costo per l'Ente, come si intende procedere a tal riguardo".

1.- Nella formulazione del suindicato quesito, i Sigg. Consiglieri comunali invocano l'applicazione di una serie di disposizioni e di circolari ministeriali che, a loro dire, sarebbero utili a ricondurre il rapporto instaurato tra l'Amministrazione comunale e gli esperti del Sindaco - rigorosamente nominati, si precisa fin d'ora, a titolo gratuito ed in assenza vieppiù di alcun genere di rimborso spese - nell'alveo dei "contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria" di cui all'art. 7 co. 6 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., con tutta una serie di significative conseguenze in ordine, ad esempio, all'obbligo di accertare, preventivamente alle nomine, la carenza in organico di adeguate risorse umane, quello di

porre in essere procedure di evidenza pubblica per la selezione del soggetto maggiormente qualificato a ricoprire il ruolo in questione, quello infine di fissare un compenso per la collaborazione.

Il rilievo, tuttavia, è fuori bersaglio ed anzi è pretestuoso nella misura in cui si tenti di rivelare l'illegittimità di nomine eminentemente fiduciarie, peraltro ricondotte direttamente alle prerogative "del Sindaco" e non dell'Amministrazione comunale in senso lato, che in quanto tali non sono assolutamente suscettibili nell'ambito della categoria sopra descritta e non soggiacciono, quindi, al rispetto degli adempimenti sopra accennati.

2.- Premesso quanto sopra, si osserva che la disposizione in applicazione della quale si è proceduto alle predette nomine è rinvenibile nell'art. 14 della l.r. n. 7/1992 e ss.mm.ii., che non risulta esser stata abrogata o modificata nel suo contenuto precettivo e che da sola è necessaria e sufficiente ai fini della corretta applicazione dell'istituto dalla stessa contemplato, senza cioè che si debba compiere alcun genere di "sforzo interpretativo" del tipo di quello compiuto dai Consiglieri interroganti che, come si vedrà meglio *infra*, finisce soltanto per alterare indebitamente la sua stessa *ratio legis*.

In particolare, la norma citata prevede che il Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'Amministrazione.

In Sicilia, infatti, è la predetta disposizione a conferire, per specifiche esigenze ed indipendentemente dal fatto che determinati compiti possano essere svolti dagli uffici comunali, il potere di avvalersi, in via generale, dell'apporto di esperti estranei all'Amministrazione.

Sul punto, la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale, con sentenza n. 27 del 12 marzo 2001, ha affermato che "*l'art. 14 l.r. n. 7 del 1992 della Regione siciliana, per consentire al Sindaco la possibilità di espletare al meglio tutti i molteplici e complessi compiti assegnatigli dall'ordinamento e che egli nel suo programma si è personalmente impegnato a realizzare, gli ha attribuito il potere di avvalersi in via generale - e non soltanto per specifiche esigenze - dell'apporto di esperti estranei all'amministrazione comunale, indipendentemente dal fatto che determinati compiti possano essere svolti anche da altri organi o uffici comunali, attraverso il conferimento di incarichi anche continuativi, subordinando tale potere all'esistenza di **due soli presupposti**: la professionalità del nominato e la finalizzazione dell'incarico all'espletamento di attività connesse con le materie rientranti nella sfera delle attribuzioni sindacali*".

Non occorre a tal fine, quindi, porre in essere alcuna procedura di evidenza pubblica e la correlata valutazione comparativa, dal momento che, piuttosto, il rapporto fiduciario che viene a instaurarsi tra il Sindaco e l'Esperto nominato è in tutto e per tutto analogo a quello intercorrente tra Sindaco e Assessore, al punto che - come è previsto nelle stesse determinazioni di nomina - l'incarico di esperto è revocabile in qualsiasi momento a insindacabile giudizio del Sindaco.

Si precisa inoltre che, per mero scrupolo, si è provveduto a prendere visione ed esaminare il contenuto della Circolare del Ministero della Funzione Pubblica n. 2/2008 e che in nessun punto si è rinvenuta menzione dell'art. 14 della l.r. n. 7/1992, con ciò non corrispondendo al vero quanto affermato dalle SS.LL. laddove si afferma che la predetta circolare *“ha chiarito che l'art. 7 comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. prevede comunque una ipotesi di lavoro autonomo, stabilendo fra l'altro le ipotesi previste e includendo anche gli incarichi di esperto previsti dall'art. 14 della l.r. n. 7 del 18 agosto 1992”* (?). Né diversamente poteva essere dal momento che, si ribadisce, trattasi di istituti ontologicamente del tutto differenti.

Peraltro, gli esperti in questione non dispongono nemmeno, per così dire, di un *“potere di firma”*, dal momento che tutt'al più hanno fin qui offerto la loro collaborazione agli uffici comunali per la migliore predisposizione degli atti amministrativi, con ciò quindi non sussistendo l'obiezione di cui a pag. 3 dell'interrogazione in esame (secondo cui l'incarico di esperto *“non può riguardare atti che possono essere posti in essere dalle strutture burocratiche o dagli amministratori dell'ente”*).

3.- Ulteriormente incomprensibile appare il quesito relativo alla previsione del rimborso spese, dal momento che nel caso specifico gli esperti del Sindaco non hanno percepito alcun rimborso in dipendenza del predetto incarico, e ciò peraltro a differenza dell'abitudine instaurata dai precedenti amministratori comunali che per la medesima tipologia di incarichi fissavano un compenso forfettario per le attività prestate.


Sotto il profilo della potenziale *“onerosità”* delle prestazioni in questione, sembrerebbe che l'obiettivo degli interroganti sia quello - paradossale - di far accertare che per le attività rese dagli esperti nominati dal Sindaco si debba necessariamente prevedere la corresponsione di un compenso, con ciò per la verità ponendosi in contrasto con il perseguimento dell'interesse pubblico che invece, allo stato, è pienamente assolto da parte dell'Amministrazione se solo si considera che l'azione amministrativa del Comune di San Fratello beneficia dell'attività delle predette figure professionali senza aggravio di spese e/o compensi, come è agevolmente evincibile dalla apposita clausola convenzionale, separatamente ed espressamente sottoscritta dagli interessati in calce al provvedimento di nomina, con la quale, in altre parole, si accetta la gratuità dell'incarico e si rinuncia al compenso, espressamente previsto dal più volte citato art. 14, al comma 5 e fissato in quello *“previsto per i dipendenti in possesso della seconda qualifica dirigenziale”*.

Gli esempi invocati, come quello della inammissibilità della nomina di personale all'ufficio staff *“con riconoscimento del solo rimborso delle spese sostenute e con esclusione di qualsiasi compenso per l'attività svolta, perché incompatibile con l'art. 90 del T.U.E.L.”*, per dimostrare addirittura il tentativo di *“raggirare le norme sulla contabilità pubblica”*, sono, per le ragioni fin qui illustrate, fuori posto e inconducibili.

Per quel che concerne infine gli adempimenti relativi alla pubblicità e alla trasparenza, si precisa che i provvedimenti sindacali di nomina degli esperti in questione sono stati regolarmente pubblicati all'Albo pretorio *on-line* dell'Ente.

Tanto si doveva.

Distinti saluti.



Il Sindaco
(Dott. Francesco Fulia)

Francesco Fulia

RELATA DI NOTIFICA N° 882

Il giorno 22 del mese di Aprile
il S. Fratello, io sottoscritto ho
notificato il presente avviso a Linco
Viola consegnandone copia
notificata a tutti.

Propr
Al Museo Notificatore

Però V. 3

